

***Causa Lautsi e altri c. Italia – Grande Chambre – sentenza 18 marzo 2011 (ricorso n. 30814/06)***

**Diritto all'istruzione – simboli religiosi in ambienti scolastici – violazione del diritto all'istruzione ex art. 2 del Protocollo n. 1 – non sussiste.**

**È legittima la scelta dello Stato di riservare maggiore visibilità alla religione maggioritaria del Paese attraverso la semplice esposizione di un simbolo religioso (quale il crocifisso) negli ambienti di scuola, sempre che tale scelta non conduca al vero e proprio indottrinamento. La sola affissione del crocifisso nelle aule scolastiche, non accompagnata da insegnamenti obbligatori del cristianesimo né da forme di intolleranza verso gli alunni di religione diversa, non viola il diritto dei genitori di orientare i propri figli verso un'educazione conforme alle proprie convinzioni religiose (art. 2 del Protocollo n. 1).**

**Fatto.** La signora Lautsi aveva chiesto alle autorità scolastiche la rimozione del crocifisso dalle aule frequentate dai suoi due figli. Il Consiglio di istituto aveva stabilito di mantenere il crocifisso negli ambienti scolastici. La ricorrente pertanto aveva proposto ricorso al TAR. Nel corso del giudizio, il TAR, alla luce del principio di laicità dello Stato e, comunque, degli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 159 e 190 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), come specificati, rispettivamente, dall'art. 19 (e allegata tabella C) del r.d. 26 aprile 1928, n. 1297 e dall'articolo 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965 e dell'art. 676 del predetto d.lgs. n. 297 del 1994, “*nella parte in cui includono il crocifisso tra gli arredi delle aule scolastiche*”. La Corte costituzionale aveva successivamente dichiarato, con ordinanza n. 389 del 2004, l'inammissibilità della questione in ragione della natura delle fonti impugnate, non aventi forza di legge. Nel marzo del 2005 il TAR aveva quindi rigettato il ricorso, rilevando che i crocifissi fossero simbolo della storia e della cultura italiana, nonché dell'identità nazionale. Nel febbraio del 2006 il Consiglio di Stato (VI) aveva confermato la sentenza di primo grado, ravvisando nel crocifisso un valore laico della Costituzione italiana, rappresentativo dei valori civili.

La Lautsi, infine, aveva presentato ricorso alla Corte EDU il 27 luglio 2006. La ricorrente aveva addotto che l'affissione del crocifisso nelle aule della scuola pubblica frequentata dai suoi due figli violasse l'art. 2 del Protocollo n. 1 (Diritto all'istruzione) e 9 della Convenzione (Libertà di pensiero, di coscienza e di religione).

La Corte, nella sua composizione a sezione semplice, aveva proceduto a una lettura dell'art. 2 del Protocollo n. 1 anche alla luce degli articoli 8, 9 e 10 della Convenzione, con particolare riguardo all'esercizio della funzione pubblica che lo Stato esercita nell'ambito dell'educazione e dell'insegnamento.

In particolare, la Corte aveva ricordato che il rispetto delle convinzioni religiose e filosofiche dei genitori deve concretarsi nella cornice di un'educazione che garantisca un ambiente scolastico aperto ed idoneo a favorire l'inclusione piuttosto che l'esclusione; la scuola, infatti, dovrebbe essere un luogo di incontro e di confronto dei rispettivi pensieri e credi religiosi. Per questo motivo lo Stato dovrebbe vigilare affinché gli insegnamenti vengano

impartiti in modo obiettivo, critico e pluralistico, nel rispetto altresì delle convinzioni religiose e filosofiche dei genitori.

Nel caso di specie, la Corte aveva affermato che, poiché la Convenzione riconosce il diritto di credere e di non credere in una religione, la presenza di un crocifisso all'interno delle aule scolastiche, ben potendo essere interpretata dagli alunni di ogni età come un simbolo religioso, finisce per esercitare delle pressioni sulla libertà degli studenti, specie se in età formativa. Contestando le considerazioni contenute nella sentenza del TAR Veneto, come confermata dal Consiglio di Stato, la Corte aveva quindi riconosciuto al crocifisso esposto nelle scuole pubbliche un valore preminentemente religioso, proprio della religione cattolica prevalente in Italia, e, dunque, idoneo a minare la libertà negativa di poter non aderire ad alcuna religione, nonché in contrasto con il pluralismo religioso. La Corte, aveva affermato, dunque, che l'esposizione obbligatoria di un simbolo di una determinata confessione religiosa nelle scuole si pone in contrasto con il diritto dei genitori di educare i propri figli secondo le proprie convinzioni religiose e filosofiche nonché con il diritto di ciascuno di credere o di non credere, poiché nell'esercizio di una pubblica funzione (quale l'istruzione pubblica) lo Stato avrebbe dovuto mantenere un atteggiamento di neutralità. Di qui la constatazione della violazione dell'art. 2 del Protocollo n. 1 in combinato disposto con l'articolo 9 della Convenzione.

La Rappresentanza italiana aveva chiesto il rinvio del caso davanti alla *Grande Chambre*, a norma dell'articolo 43 della Convenzione. A fianco dell'Italia sono poi intervenute nel giudizio l'Armenia, la Bulgaria, Cipro, la Federazione russa, la Grecia, la Lituania, Malta, il Principato di Monaco, la Romania e San Marino oltre che una delegazione di 33 membri del Parlamento europeo. *Ad adiuvandum* della signora Lautsi sono invece intervenute diverse associazioni non governative e di pensiero (tra cui il *Greek Helsinki Monitor*, l'*Associazione nazionale del libero pensiero* e lo *European Centre for Law and Justice*).

**Diritto.** L'art. 2 del Protocollo n. 1 obbliga gli Stati contraenti a rispettare le convinzioni filosofiche e religiose dei genitori, nell'esercizio delle proprie funzioni in ambito scolastico e dell'insegnamento.

Secondo l'interpretazione fornita dalla Corte, tale disposizione pone per lo Stato contraente un dovere che si riflette non solo sulla modalità e sul contenuto dell'insegnamento stesso ma anche sull'allestimento degli ambienti scolastici laddove, in base al diritto nazionale, anche la predisposizione delle strutture è funzione assunta dallo Stato.

Secondo la Corte, tuttavia, gli Stati contraenti godono di un certo margine di discrezionalità nell'amministrare il servizio scolastico ed educativo nell'interesse della collettività e nel valutarne l'impatto con le convinzioni individuali e con il diritto dei genitori di orientare i propri figli verso le tendenze filosofiche e religiose di preferenza (come garantito dall'art. 2 del Protocollo n. 1).

La Corte di regola si riserva, a valle, il compito di verificare se l'esercizio di quella discrezionalità rimanga in ambiti fisiologici – anche privilegiando lo spazio garantito alla religione maggioritaria del Paese – o se essa si traduca in un'opera di indottrinamento vero e proprio.

Tanto premesso sul piano dei principi, la Corte giunge a rovesciare la pronuncia della sezione semplice, con una sentenza adottata con una maggioranza di 15 voti a 2. I due giudici

dissenzienti hanno redatto un'opinione di minoranza mentre quattro giudici, tra quelli che hanno votato con la maggioranza, hanno steso opinioni concorrenti.

I passaggi cruciali della sentenza della *Grande Chambre* sono ai nn. da 66 a 74. Escluso ogni dubbio che il crocifisso sia un simbolo eminentemente religioso (n. 66, in questo respingendo i rilievi del Governo italiano), la Corte EDU sostiene che il prevedere la sua affissione nelle aule scolastiche, e dare quindi una visibilità privilegiata alla religione maggioritaria nel Paese, è frutto della volontà di perpetuare una tradizione.

A fronte di un panorama europeo assai composito e vario, dal punto di vista sia storico sia culturale, e preso atto che sulla materia non è ancora maturato un vasto consenso internazionale, la Corte ritiene che simile scelta rientri nel margine di discrezionalità di ciascuno Stato contraente, sempre che si tratti della sola presenza del crocifisso nelle aule, non accompagnata da insegnamenti obbligatori del cristianesimo né da forme di intolleranza verso gli alunni appartenenti ad altre religioni.

La presenza del crocifisso – quale situazione essenzialmente passiva (v. n. 72) - non è idonea in modo comprovato a influenzare direttamente la formazione degli alunni (a differenza, invece, di un discorso didattico o di una partecipazione attiva ad attività religiose). La semplice affissione di un simbolo religioso negli ambienti scolastici non ha dunque potenzialità di coazione sulle persone e non viola il diritto del genitore di garantire ai propri figli un'educazione ed un orientamento conforme alle proprie convinzioni religiose e filosofiche *ex art. 2 del Protocollo n. 1*.

La stessa conclusione è affermata dalla Corte anche in relazione alla pretesa violazione dell'art. 9 CEDU (Libertà di pensiero, di coscienza e religione).

#### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Art. 2 del Protocollo n. 1 – Diritto all'istruzione

Art. 9 CEDU - Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

Artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione della Repubblica italiana

Artt. 159, 190 e 297 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado)

Art. 19 del r.d. 26 aprile 1928, n. 1297

Art. 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965

#### **PRECEDENTI**

Folgero e altri *c. Norvegia*, *Grande Chambre*, 29 giugno 2007

Lautsi *c. Italia*, 3 novembre 2009 (sentenza della Seconda Sezione)

Dimitras *c. Grecia*, 3 giugno 2010 (Prima Sezione)